REGOLAMENTO (CE) N. 2205/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1994

che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93 [4], ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro ; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3134/93 [6], il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 % ; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del granturco e del sorgo ;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1994/1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
[4] GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 6.
[5] GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.
[6] GU n. L 280 del 13. 11. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1994-1995

Stato membro	Cereali
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, la segala, granturco e sorgo
Francia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Portogallo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Repubblica federale di Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo